



COMUNE DI BARUMINI

Provincia del Sud Sardegna



Viale San Francesco, 5 – c.a.p. 09021 – Barumini – tel. 070/9368024 – fax 070/9368033 – Email s.socialebarumini@tiscali.it

BANDO PUBBLICO

FONDO SOSTEGNO AFFITTI

(Art .11 della Legge 9 Dicembre 1998, n.431. D.M 7 Giugno 1999 e D.M. n° 187 del 11/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

- La legge 9 dicembre 1998, n. 431 all'articolo 11 istituisce un Fondo Nazionale, da ripartirsi tra le Regioni, per l'erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari di immobili di proprietà privata;
- Con il decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999 sono stati definiti i requisiti minimi necessari per beneficiare delle agevolazioni del Fondo e gli adempimenti di competenza delle Regioni e dei Comuni ai fini dell'assegnazione dei contributi agli aventi titolo;
- Con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dello sviluppo sostenibile n° 187 del 11/08/2022 sono state stanziare a favore della Regione Sardegna le risorse statali di cui al Fondo in oggetto;
- In esecuzione della Delibera della Giunta Regionale n° 29/19 del 22/09/2022 che ha ripartito lo stanziamento regionale e statale del Fondo per il sostegno alla locazione, ANNUALITA' 2022;
- Visto l'allegato alla suddetta Delibera Regionale concernente "Criteri per la individuazione dei destinatari e le modalità di determinazione dei contributi per l'annualità 2022".
- In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n° 89 del 09/11/2022 e la propria Determinazione n° 343/568 RG del 17/11/2022;

RENDE NOTO

Che a decorrere dal giorno di pubblicazione del presente Bando e fino alle ore 13.00 del giorno **19 Dicembre 2022** - i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere i **contributi ad integrazione dei canoni di locazione relativi all'anno 2022**, secondo quanto disposto dal presente Bando e dalla vigente normativa in materia.

ART. 1 - Destinatari

Destinatari dei contributi sono i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel Comune di Barumini.

Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente e occupate a titolo di abitazione principale. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno. In caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare, da parte del medesimo comune, nell'anno successivo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. Nel caso in cui il

componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota. Il componente del nucleo familiare è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.

Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 2 - Requisiti della locazione

La locazione deve:

- Risultare da un contratto regolarmente registrato di un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente;
- Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell'anno 2022;
- Permanere per tutto il periodo al quale si riferisce il contributo eventualmente ottenuto, in caso di interruzione della locazione, il contributo riferito al periodo eventualmente non ancora maturato costituisce economia da utilizzare l'anno successivo;

ART. 3 - Requisiti di partecipazione al concorso

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

1. Residenza anagrafica nel Comune di **Barumini** e nell'alloggio per il quale si richiede il contributo;
2. Per gli immigrati extracomunitari è necessario il possesso di un regolare titolo di soggiorno;
3. Essere conduttore di un alloggio di proprietà privata - con esclusione degli alloggi inseriti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 - con contratto di locazione per abitazione principale;
4. Nessun componente del nucleo familiare deve essere titolare del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, nell'ambito del territorio nazionale ai sensi dell'art.2 della L.R. n. 13/89; Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l'intera proprietà, l'adeguatezza dell'alloggio è valutata sulla base della propria quota di possesso. Il nucleo familiare è ammesso al contributo nel caso in cui, un suo componente, pur essendo titolare del diritto di proprietà, non può godere del bene.
5. Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contributo di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente.

ART. 4. - Requisiti economici per ottenere i benefici

FASCIA A : ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 13.659,88 per l'anno 2022) rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%.

FASCIA B : ISEE del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l'edilizia sovvenzionata , pari a € 14.573,00 per l'anno 2022- rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%;

FASCIA COVID: ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare uguale o inferiore ad € 35.000, rispetto al quale l'incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24% e non può essere superiore a € 2.320,00.

Per l'ammissibilità alla Fascia Covid, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del DM del 13/7/2022, i richiedenti devono presentare una autocertificazione nella quale dichiarino di aver subito, in

ragione dell'emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25%. Come disposto dal comma 5 del medesimo decreto, la riduzione del reddito può essere certificata anche attraverso l'ISEE corrente o, in alternativa, mediante il confronto tra le dichiarazioni fiscali 2022/2021.

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.

La domanda può essere presentata dal titolare del contratto di locazione o da altro componente il suo nucleo familiare.

ART. 5 - Determinazione della situazione economica

L'entità del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato "soportabile" in relazione alla situazione reddituale del beneficiario;

L'ammontare del contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:

- ❖ **(Fascia A):** l'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74.
- ❖ **(Fascia B):** L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.
- ❖ **(Fascia Covid):** L'ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

Resta inteso che l'erogazione del contributo è subordinato alla concessione dell'eventuale finanziamento da parte della Regione Autonoma della Sardegna e dal momento in cui tali somme diverranno contabilmente disponibili. Se il finanziamento regionale non sarà sufficiente a coprire per intero il fabbisogno contributivo richiesto da questo comune, le richieste degli aventi titolo verranno soddisfatte in misura proporzionale alla somma stanziata dalla Regione.

Il diritto al contributo decorre dal 01/01/2022 o dalla data di stipula del contratto di locazione. Il contributo verrà erogato per i mesi di validità del contratto di locazione, per il calcolo dei mesi non si terrà conto delle frazioni di mese inferiori a 15 giorni.

ART. 6 - Modalità di presentazione della domanda

La domanda per l'ammissione all'erogazione dei contributi deve essere presentata in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, compilata unicamente su modelli predisposti dal Comune di Barumini.

La domanda, debitamente sottoscritta, corredata da apposita dichiarazione sostitutiva, nonché da idonea documentazione, deve essere presentata presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Barumini o spedita tramite raccomandata AR postale (farà fede il timbro dell'Ufficio postale accettante), o all'indirizzo PEC protocollo entro e non oltre le ore **13.00 del giorno 19 Dicembre 2022**, pena l'esclusione.

ART. 7 - Compatibilità con altri finanziamenti

Si premette che la non cumulabilità del Fondo in oggetto con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione determina la riduzione dell'erogazione del contributo del Fondo della quota pari a quella riconosciuta per l'altra misura o viceversa determina la riduzione della quota dell'altra misura del valore riconosciuto per il Fondo in argomento, come per esempio nel caso, di seguito descritto, del Reddito di Cittadinanza.

Viceversa, la cumulabilità del Fondo in argomento con altre misure destinate al ristoro del canone di locazione non determina la riduzione dell'erogazione del contributo per nessuna delle due misure. Naturalmente, poiché entrambe le misure perseguono il fine di sostenere il pagamento del

canone di locazione, il contributo annuale cumulato, non può essere superiore al valore annuo del canone di locazione.

Reddito/Pensione di cittadinanza

Come disposto dall'articolo 1, comma 6 del decreto n. 290 del 19/7/2021, "i contributi concessi non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del cd. reddito di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e s.m.i., come stabilito dall'articolo 1, comma 5, del decreto ministeriale 12 agosto 2020.

Pertanto, i Comuni, per cui il finanziamento attinge a sole risorse regionali, la liquidazione in favore dei beneficiari, verrà effettuata al netto delle risorse riconosciute per la quota affitto del reddito di cittadinanza (RdC);

Fondo inquilini morosi incolpevoli

Alla luce di quanto disposto dell'art. 1, comma 7, del DM n. 290 del 19/7/2021 le risorse possono essere utilizzate ottimizzandone l'efficienza, anche in forma coordinata con le risorse del Fondo inquilini morosi incolpevoli, pertanto le risorse dei due fondi possono essere tra loro cumulate.

ART. 8 - Documentazione da allegare alla domanda

- Dichiarazione sostitutiva unica e Dichiarazione ISEE 2022;
- Copia contratto di locazione regolarmente registrato;
- Copia di un documento d'identità in corso di validità;
- Copia delle ricevute di pagamento del canone di locazione (quelle fino ad ora acquisibili);

ART.9 - Pubblicazione dell'elenco degli aventi diritto

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Si procede alla formulazione della graduatoria dei beneficiari, con la determinazione dei contributi attribuiti a ciascun richiedente - in base alle modalità di cui al presente bando -.

L'elenco dei beneficiari viene approvato con propria determinazione.

In assenza di ricorsi e/o opposizioni, la graduatoria provvisoria viene considerata definitiva.

ART. 10 - Controlli e sanzioni

Ai sensi della normativa vigente l'Amministrazione Comunale potrà procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive. Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, qualora dal controllo emerga la non veridicità della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dal diritto alla prestazione. L'Amministrazione comunale adotterà ogni altro provvedimento previsto dalla legislazione vigente conseguente alla non veridicità della dichiarazione resa.

ART. 11 - Informazioni e Disposizioni finali

Per quanto non previsto dal presente bando valgono le vigenti disposizioni previste dalla L. 431/98 e della normativa vigente in materia. Tutte le informazioni sul procedimento in oggetto possono inoltre essere visionate nella pagina istituzionale dell'Ente www.comune.barumini.ca.it ;

Barumini, 17 novembre 2022.

F.to Per Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Alessia Palmas